

## Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Sede Nazionale Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma Tel. 06/44188248 - Fax 06/44249518 sindacale@cna.it – www.cna.it Sede di Bruxelles

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219 bruxelles@cna.it

Prot. n. 75/SDN/al

Roma, 26 aprile 2018

Ai Responsabili Regionali/Territoriali CNA

- Relazioni Sindacali
- Legislazione del Lavoro

CNA Produzione CNA Installazione e Impianti CNA Artistico e Tradizionale CNA Servizi alla Comunità CNA Benessere e Sanità - SNO

**LORO SEDI** 

Oggetto: Accordo di Rinnovo CCNL Area Meccanica

Cari colleghi,

vi comunico che dopo un lungo e complesso negoziato, la CNA e le altre Organizzazioni Datoriali insieme a FIOM – CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, hanno sottoscritto nella giornata di martedì 24 aprile u.s. l'accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica.

Ricorderete, infatti, che la normativa contrattuale era ferma dal 2011, salvo un accordo per la messa a regime dell'apprendistato professionalizzante e per la copertura economica degli anni 2013 e 2014, sottoscritto il 15 gennaio 2015.

L'accordo unitario, che scade a dicembre 2018, si applica a circa 250.000 imprese e oltre 500.000 lavoratori dei settori della metalmeccanica, dell'installazione di impianti, dell'autoriparazione, orafe e argentiere e dell'odontotecnica.

La sfera di applicazione è stata estesa alle imprese che eseguono montaggio e smontaggio di ponteggi, inoltre è stata inserita la figura professionale del meccatronico per le imprese dell'autoriparazione.

L'accordo contrattualizza le modifiche alle prestazioni della bilateralità introdotte con gli accordi interconfederali degli ultimi anni concernenti EBNA, FSBA e SAN.ARTI..





Per consentire alle aziende di provvedere in tempi utili agli adattamenti organizzativi del caso, sono state ridotte le tempistiche per la comunicazione dell'assenza per malattia e inserite nuove causali per il licenziamento disciplinare.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, al fine di consentire all'azienda di rispondere appieno al mutare delle proprie esigenze organizzative, sono state apportate alcune rilevanti modifiche alla disciplina contrattuale del tempo determinato. In particolare, sono state eliminate le causali, sono stati aumentati i limiti quantitativi, che per le imprese da o a 5 dipendenti diventano 3 lavoratori a termine, per le imprese che occupano più di 5 dipendenti diventano 4 lavoratori a termine, mentre per le imprese odontotecniche che occupano più di 10 dipendenti è possibile assumere un lavoratore con contratto a termine ogni due in forza. Sono stati inoltre ridotti gli intervalli temporali previsti dalla legge tra un contratto ed un altro.

Un ulteriore novità di rilievo riguarda la flessibilità dell'orario di lavoro, è stata infatti prevista in alternativa al *multiperiodale* già disciplinato nel CCNL, la possibilità di usufruire di regimi di flessibilità con compensazione di orario tra picchi e flessi. Tali regimi non potranno superare, nell'arco di 12 mesi, la media delle 40 ore settimanali nei limiti di 45 ore massime e 35 ore minime.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo "una tantum" di € 299.00 suddiviso in due quote.

Gli aumenti retributivi a regime sono pari a € 42 al 5 livello per le imprese del settore della meccanica e dell'installazione di impianti, € 42 per le imprese orafe argentiere ed affini, € 41,50 per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese del settore odontotecnico.

In conclusione, esprimo grande soddisfazione per l'intesa raggiunta, per il dato politicosindacale, oltre che per quello di contenuto, come potrete vedere nell'accordo in allegato alla presente.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei migliori saluti.

Il Responsabile
Dipartimento Relazioni Sindacali